

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL REGOLAMENTO (UE) n.1505/2017

Con il Regolamento (UE) n. 1505 del 28 agosto 2017 la Commissione europea ha adottato i nuovi Allegati introdotti dalla pubblicazione della nuova ISO 14001 a cui le organizzazioni che vogliono ottenere la **registrazione EMAS** o rinnovarla devono dimostrare di essere conformi.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità contenute nei nuovi Allegati.

ALLEGATO I – L'ANALISI AMBIENTALE INIZIALE

L'Allegato I del Regolamento EMAS definisce le modalità con le quali le organizzazioni che attuano un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) conforme ad EMAS devono effettuare l'analisi ambientale iniziale, nell'ambito della quale vengono identificati e valutati sia gli aspetti ambientali di un'organizzazione che i requisiti ambientali legali ai quali l'organizzazione è soggetta. In seguito alla revisione attuata, sono scaturiti i seguenti nuovi requisiti:

1. determinare il contesto dell'organizzazione;
2. determinare i bisogni e le aspettative delle parti interessate;
3. valutare la significatività degli impatti ambientali con un prospettiva di ciclo di vita;
4. identificare i rischi e le opportunità associate con il SGA.

★ DETERMINAZIONE DEL CONTESTO ORGANIZZATIVO

All'inizio dell'analisi ambientale l'organizzazione deve per prima cosa determinare il contesto organizzativo. Nell'ambito di EMAS il contesto organizzativo è considerato come l'insieme di quelle **questioni interne** o **esterne** che possono influenzare positivamente o negativamente la capacità dell'organizzazione di raggiungere i risultati attesi del suo SGA. Quindi, all'interno dell'analisi ambientale iniziale, le organizzazioni dovrebbero indicare gli effetti che questioni come i cambiamenti climatici, la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua, la disponibilità di risorse naturali e la biodiversità, hanno sul SGA e sull'organizzazione stessa.

★ IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

L'organizzazione deve determinare le parti interessate che sono pertinenti al suo SGA, i relativi **bisogni e aspettative** e quali di questi bisogni e aspettative l'organizzazione sceglie di affrontare all'interno del proprio SGA. Se l'organizzazione decide volontariamente di adottare o venire incontro ai bisogni e alle aspettative delle parti interessate che non sono già coperti da requisiti di tipo legale, allora, questi bisogni e queste aspettative diventano parte degli obblighi di conformità dell'organizzazione.

★ IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI ED INDIRETTI

Nel determinare gli aspetti ambientali diretti ed indiretti delle proprie attività, prodotti e servizi, l'organizzazione deve adottare una prospettiva di **ciclo di vita**. In pratica, l'organizzazione deve prendere in considerazione tutte le fasi di un prodotto o di un servizio, dall'acquisizione delle materie prime, agli approvvigionamenti, alla progettazione, alla produzione, al trasporto, all'uso e al trattamento di fine vita fino allo smaltimento finale, a seconda delle attività dell'organizzazione. Le organizzazioni, comunque, non sono tenute ad effettuare un'analisi di ciclo di vita completa, ma soltanto ad effettuare un piccolo sforzo in più per tenerne conto.

★ DETERMINAZIONE E DOCUMENTAZIONE DI RISCHI E OPPORTUNITÀ

L'organizzazione è tenuta determinare e documentare i **rischi e le opportunità** associate con i suoi aspetti ambientali, obblighi normativi e altre questioni e requisiti identificati in precedenza nell'analisi ambientale. L'analisi si focalizzerà su quei rischi e quelle opportunità che aiutano l'organizzazione ad assicurare che, attraverso il proprio SGA, può raggiungere gli scopi prefissati, può aiutare a prevenire gli effetti o gli incidenti indesiderati e può raggiungere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. In seguito all'identificazione di questi rischi e opportunità è necessario che l'organizzazione mantenga un'informazione documentata e agisca per affrontare questi rischi e queste opportunità come parte integrante del suo SGA.

ALLEGATO II – IL CONTESTO

I principali elementi innovativi introdotti nell'Allegato II sono i seguenti:

CONTESTO

Come stabilito dall'Allegato I, è prevista l'analisi del **contesto** in cui opera l'organizzazione in modo da determinare quei fattori (ad es. di natura ambientale, territoriale, sociale, economica, etc.) che possono avere un'influenza sulla capacità del sistema di conseguire gli esiti attesi. Non viene tuttavia richiesta una valutazione di dettaglio, ma tra i fattori non vanno trascurati quelli interni. Secondo la nuova logica, tali fattori potranno determinare rischi e opportunità che l'organizzazione dovrà dimostrare di gestire. Devono inoltre essere identificate le necessità delle parti interessate interne ed esterne e le loro aspettative.

LEADERSHIP

Mentre in ambito ISO 14001 scompare la figura del **Rappresentante della Direzione** per l'SGA a beneficio di un maggiore coinvolgimento del top management, questa rimane in ambito EMAS (il Rappresentante della Direzione può comunque essere un membro dell'Alta Direzione). Le organizzazioni già registrate EMAS soddisfano quindi il requisito in quanto tale figura era già prevista nella struttura dello schema.

RISCHI E OPPORTUNITÀ

Rimandando agli esiti dell'analisi ambientale (Allegato I) concorrono alla individuazione dei **rischi e delle opportunità** quattro fattori principali (contesto organizzativo, esigenze e aspettative delle parti interessate, obblighi derivanti dalla normativa applicabile e questioni legate agli aspetti ambientali).

In fase di pianificazione e attuazione del SGA l'organizzazione dovrà pertanto tener conto degli elementi aggiuntivi oggetto di analisi ambientale ed in particolare dei suddetti fattori ai fini della valutazione dei rischi e delle opportunità. Oltre a determinare su quali rischi concentrare le proprie azioni/risorse, l'organizzazione dovrà stabilire come integrare tali azioni nel proprio sistema e come valutarne l'efficacia.

ASPETTI AMBIENTALI

Viene confermata la suddivisione degli aspetti in **diretti e indiretti**, mentre risulta invece superata nello standard ISO 14001.

Nell'individuazione degli aspetti l'approccio da adottare è quello basato sul ciclo di vita, che comprende (ove applicabile) le fasi di acquisto e approvvigionamento di materie prime, progettazione, produzione, trasporto, uso, trattamento fine vita e smaltimento finale. Non viene tuttavia richiesta un'analisi dettagliata del ciclo di vita ma è sufficiente ragionare su quali fasi del ciclo l'organizzazione può controllare o influenzare.

COMUNICAZIONE

La **Dichiarazione Ambientale** si conferma essere l'elemento distintivo dello schema, mentre in ambito ISO viene lasciata la possibilità alle organizzazioni di decidere come gestire i propri processi di comunicazione, stabilendo cosa, con chi, come e quando comunicare le informazioni ambientali.

MIGLIORAMENTO

Resta un elemento distintivo il miglioramento continuo delle **performance** ambientali (e non solo del sistema), aspetto di cui EMAS è stato un antesignano in quanto già previsto in tutte le versioni del Regolamento.

ALLEGATO III – L'AUDIT INTERNO

L'Allegato III al Regolamento - che descrive le modalità attraverso le quali un'organizzazione effettua gli audit interni per valutare la conformità alle proprie politiche e al programma, compreso il rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente - è stato modificato solo leggermente.

Un'organizzazione ora, nel definire gli obiettivi del Programma di audit, dovrà includere - oltre al rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente - anche altri requisiti inerenti l'ambiente, come ad esempio impegni volontari assunti dall'organizzazione per tener conto delle esigenze delle parti interessate o altre questioni derivanti dall'analisi del contesto.

Di conseguenza il **rapporto di audit** scritto per la direzione dovrebbe ora includere informazioni sulla conformità ai requisiti legali e anche agli altri requisiti inclusi tra gli obiettivi del Programma di audit e sulle misure adottate per garantire la conformità.

LA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Nell'ambito della revisione degli allegati al Regolamento EMAS, la Commissione Europea ha proposto agli Stati Membri la revisione dell'Allegato IV del Regolamento, relativo alla Dichiarazione Ambientale (DA) al fine di migliorarne i requisiti, anche se non è interessato dai cambiamenti nella nuova norma ISO. Le modifiche proposte sono state approvate e a breve saranno pubblicate. Esse riguarderanno:

- una **maggiore flessibilità** sul lato reportistico, (maggiore libertà nella scelta delle unità di misura degli indicatori);
- maggior risalto nella DA alle **azioni intraprese** per raggiungere i miglioramenti delle prestazioni ambientali e ai riferimenti specifici della normativa ambientale applicabile;
- possibile **integrazione** della DA con altri tipi di report, in quanto verrebbe permesso di inserire altre informazioni su prodotti e servizi e di integrare la DA in un Rapporto di Sostenibilità più ampio;
- maggiore uso di DA in **formato digitale** piuttosto che stampate su carta.

RIEPILOGANDO...

Nel complesso, le organizzazioni Registrate EMAS dovranno apportare solo alcuni adeguamenti per soddisfare i nuovi requisiti della norma ISO 14001:2015 e degli Allegati I, II e III del Regolamento EMAS appena revisionati.

La maggior parte delle modifiche, riguarda l'**analisi ambientale** che integra quegli elementi aggiuntivi derivanti dalla nuova norma e che dovranno essere inglobati nel sistema di gestione.

Le organizzazioni che aderiscono a EMAS d'ora in avanti dovranno applicare i nuovi requisiti della norma ISO 14001:2015.

Riepilogando essi consistono nel:

- determinare il contesto organizzativo del loro SGA;
- individuare le parti interessate nonché le loro necessità e aspettative rilevanti;
- considerare una prospettiva del ciclo di vita nella valutazione della significatività dei loro aspetti ambientali;
- determinare i rischi e le opportunità connessi al loro SGA.

Dopo aver adeguato il loro processo di analisi ambientale, le organizzazioni dovranno prendere in considerazione anche questi nuovi elementi nell'attuazione del SGA in base all'Allegato II revisionato.

In aggiunta a ciò, il **top management** dovrà ora assumersi la completa responsabilità del SGA applicato nella propria organizzazione.